



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 2-1
Rif.
Allegati

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti
dei Consigli di disciplina
c/o i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza
dei Geometri Liberi Professionisti

Oggetto: Albo professionale – annotazione sanzioni disciplinari

Al Consiglio Nazionale giungono segnalazioni circa l'inosservanza, da parte dei Consigli direttivi di diversi Collegi territoriali, della disciplina legislativa sulla pubblicità degli albi professionali, che - in ragione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, intrattengono rapporti con gli iscritti - si estende senz'altro anche ai provvedimenti di carattere disciplinare. Segnatamente, è stato riferito dell'omessa menzione nell'Albo delle cd sanzioni "lievi" (avvertimento e/o censura), in dispregio dell'obbligo sancito *expressis verbis* dall'art. 3, comma 1, del d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137.

Orbene, l'illegittimità di tale omissione è di piana evidenza e lo scrivente non

**Piazza Colonna, 361
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336**

**www.cng.it
cng@cng.it**

C.F. 80053430585



2° foglio – segue pagina

del Prot. N°

può esimersi dal ribadire quanto già chiarito con riguardo all'adempimento in questione nelle linee guida sul procedimento disciplinare, ovvero che *tutte* le sanzioni disciplinari debbono essere annotate nell'anagrafica dell'iscritto (resa pubblica per mezzo dell'Albo professionale).

Invero, la disposizione succitata non consente - ai fini dell'ottemperanza a quanto ivi prescritto - di operare alcuna distinzione tra sanzioni di minor e maggiore gravità, né può ritenersi dunque che la stessa ammetta la possibilità di espungerne qualcuna (dall'anagrafica dell'iscritto) dopo il decorso di un certo (seppure considerevole) periodo di tempo. Ne inferisce, pertanto, che l'unica "eccezione" a questo dettame è rappresentata dal provvedimento di sospensione per morosità Albo, la cui natura "amministrativa" (ma non sanzionatoria!) ne preclude *in nuce* la riconducibilità alla fattispecie disciplinata dalla norma in commento. Quest'ultimo provvedimento deve essere quindi visibile soltanto finché è produttivo di effetti e non anche successivamente alla sua revoca, al solo fine di rendere conoscibili tali *effetti* alla collettività.

Con i migliori saluti.



IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

~